



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 1335/2018 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice relatore
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice

nella causa iscritta al **N. 1335/2018 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 09/02/2018 da:

con l'avv. DI COSTANZO MARLENE ,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 94026160278), con il funzionario delegato dott. ROCCOBERTON ANTONELLO,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO



Il ricorrente, nato a Bamako (Mali) il 1.1.1983, ha impugnato il provvedimento dell'1.12.2017, notificato il 9.1.2018, reso dal Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha riferito di essere nato a Bamako e di essersi trasferito a Gao nel 2002, da dove poi partiva nel 2012 a causa della guerra.

Nel giugno 2012 sei ribelli del MLNA si recavano nella sua officina, prendevano il ricorrente, un collega, la moglie e i suoi figli e li portavano al loro campo.

La moglie e i figli venivano portati poi in un luogo non noto al Kone, che, dal canto suo, veniva minacciato di morte e esortato a fare il meccanico.

Dopo sei giorni, il ricorrente riusciva a scappare, e si recava dapprima in Algeria e poi in Libia.

Non vuole tornare in Mali in quanto a causa della guerra non avrebbe più una vita normale, avendo perso anche il padre e gli animali.

Con il provvedimento impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta poco credibile, con particolare riferimento alla provenienza da Gao, in quanto il Kone aveva dimostrato una scarsa conoscenza dei luoghi e degli eventi storici che avevano interessato la città negli ultimi anni, aveva descritto in modo inverosimile anche l'aggressione e il periodo di prigionia ed era di etnia bambara, tipica del Mali centro-meridionale.

Il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe considerato la complessiva situazione del Mali, caratterizzata dall'esistenza di un conflitto e dal rischio di attentati terroristici e non avrebbe correttamente valutato la sua credibilità.

In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo



di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”* (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli *“atti di persecuzione”* devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass., SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).



Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018.

L'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non aveva accolto la domanda di protezione internazionale, ma ritenesse comunque sussistenti *“gravi motivi di carattere umanitario”* dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 285/1998.

Quest'ultima norma prevedeva a sua volta che la concessione della protezione umanitaria fosse subordinata all'esistenza di *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

Entrambe le disposizioni, come si è anticipato, sono state modificate dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, che ha a decorrere dal 5.10.2018 ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e lo ha sostituito con dei permessi di soggiorno c.d. *“speciali”* da rilasciarsi per specifiche esigenze di carattere umanitario ossia le cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998), le calamità (art. 20-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998), atti di particolare valore civile (art. 42-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998) e le ipotesi di operatività dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1., del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, c.d. *“protezione speciale”*).

Il legislatore ha, dunque, sostituito la clausola *“aperta”* contenuta nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 con delle ipotesi tassative.

Il principio di irretroattività previsto dall'art. 11 disp. prel. c.c., tuttavia, non consente di applicare al caso di specie le nuove norme introdotte dal d.l. n. 113/2018 e pertanto la domanda di protezione umanitaria del ricorrente dovrà essere valutata sulla base della previgente formulazione dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si è riportata dell'interpretazione che di tali disposizioni è stata e verrà data dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e



condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 nel nostro ordinamento mancava un elenco tassativo delle ipotesi di vulnerabilità, per cui ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, si poteva far riferimento a talune delle ipotesi previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998, che prevedeva:

- a) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero corresse il rischio di essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione (comma 1);
- b) il divieto di espulsione verso paesi dove lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (comma 1.1, introdotto dalla legge n. 110/2017);
- c) il divieto di espulsione, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti di minori di anni diciotto (salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi) e delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e del marito convivente;
- d) l'espulsione con *“modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”* di *“persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali”*.



L'art. 19 del D. Lgs. n. 286/1998 è così formulato ancora oggi, e ad esso si può continuare a far riferimento per quelle fattispecie che, come quella in esame, sono disciplinate dalla normativa previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.

I casi a) e b) configurano ipotesi di vulnerabilità in tutti i casi in cui la protezione internazionale non può operare, mentre le lett. c) e d), pur non prevedendo ipotesi di divieto assoluto di espulsione, forniscono comunque utili indicazioni per comprendere quando l'ordinamento ritiene esistente una situazione di vulnerabilità da prendere in considerazione.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo “*status*” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

Nel merito, va osservato che il ricorrente non appare credibile per quel che concerne la vicenda narrata, dovendosi rilevare che essa è stata descritta genericamente e che soltanto in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha riferito che nell'occasione la moglie era stata violentata, senza fornire una giustificazione credibile in relazione al fatto che tale circostanza, indubbiamente rilevante, non era stata riferita alla Commissione; sussiste, inoltre, una contraddizione in merito all'epoca del fatto, in quanto il ricorrente in sede di audizione amministrativa ha riferito che sarebbe accaduto a giugno 2012, mentre all'udienza del ha raccontato che era stato aggredito a maggio 2012.

Diversamente da quanto osservato dalla Commissione, invece, appare credibile che il ricorrente provenga da Gao, in quanto ha dimesso il certificato di matrimonio con la moglie celebrato in data 4.11.2006, e due certificati di residenza suo e della moglie datati 30.1.2012, da cui si evince che effettivamente essi erano residenti a Gao (docc. da n. 14 a n. 17).

Occorre chiedersi, ora, se al ricorrente possa essere riconosciuta una qualche forma di protezione.

Sul punto, la natura delle allegazioni del ricorrente e la sua mancanza di credibilità in merito alla vicenda sostanziale impediscono di riconoscere:



- a) lo *status* di rifugiato, perché non viene allegato né dimostrato il pericolo di subire una persecuzione legata a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate;
- b) la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a), del D. Lgs. n. 251/2007, in quanto non viene allegato il pericolo di sottoposizione a pena di morte o alla sua esecuzione;
- c) la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), del D. Lgs. n. 251/2007, giacché il ricorrente non è credibile in merito alla sua prigionia con il MLNA.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Nondimeno, la Corte di Giustizia ha precisato che l'operatività della ipotesi di cui alla lettera c) non sempre è subordinata alla condizione che l'interessato fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.

Se questa è la regola, è tuttavia possibile *"in via eccezionale"* considerare provata l'esistenza della minaccia giacché *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione*



correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (sentenza 17.2.2009, causa n. C-465/2007, Elgafaji c. Paesi Bassi; sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, Diakité, con specifico riferimento alla definizione di conflitto armato interno; cfr. Cass. n. 8281/2013).

Per quanto concerne la nozione di “*conflitto armato interno*”, la Corte di Giustizia ha chiarito che “*in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati*” e che pertanto “*la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*”, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, Diakité).

Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, “*la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona*” e non è nemmeno necessario che “*tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, Diakité).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno (cfr. Cass. 14006/2018).



Per quanto concerne il Mali, mentre il Nord, nel quale è stato proclamato lo Stato dell'Azawad con una amministrazione separata, si contraddistingue per la presenza di gruppi islamici, nel resto del Paese, dal 2013, è stato eletto un governo stabile (fonte Ministero dell'Interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo - Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI Aggiornamento sulla situazione della sicurezza in Mali del 15 aprile 2016).

Il World Report 2017 (<https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/mali>), dà atto della situazione nei termini che seguono: *«Malian civilians endured a situation of “no war, no peace” in 2016, as implementation of the previous year’s peace accord to end the military and political crisis in the north stalled, and armed groups linked to Al-Qaeda launched dozens of attacks on Malian security forces and international peacekeepers, extending their operations south. The attacks, and the failure to disarm thousands of combatants from Mali’s 2012-2013 armed conflict, deepened a security vacuum, creating a precarious human rights climate for civilians in central and northern Mali. Civilians suffered increasing incidents of criminality, as well as the fall-out from clashes between armed groups. Long-delayed local elections were held on November 20, but violence and threats from armed groups prohibited voters in dozens of local administrative areas from taking part. The insecurity undermined efforts by the Malian government and its international partners to strengthen the rule of law and deliver basic health care, education, and humanitarian assistance. Persistent intercommunal conflicts in central and northern Mali left dozens dead and were exploited by armed groups to garner support and recruits. Government forces responded to attacks by Islamist armed groups with counterterrorism operations that often resulted in arbitrary arrests, executions, torture, and other ill-treatments».*

Il report *Mali Situation UNHCR Regional Update, December 2016 – February 2017* (<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=58e3ac1c4&skip=0&query=mali&searchin=fulltext&sort=date>) dà atto del fatto che *“In regions of northern and central Mali, UNHCR continues to operate in a persisting security vacuum with the threat of terrorism, criminality and intercommunity violence hindering humanitarian access as well as the reinforcement of a protective environment for civilians”.*

Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere vissuto a Gao, e sotto questo profilo – come si è visto – appare credibile.

Gao si trova nella zona centrale del Mali (<https://en.wikipedia.org/wiki/Gao>), e dunque nella parte del Paese che è ancora soggetta ad instabilità e al rischio di attacchi terroristici, per quanto si è detto sopra.



Questo è confermato anche dal recente rapporto dell'EASO in merito alla situazione di sicurezza nel Mali, che dà atto che la situazione nelle regioni settentrionali rimane instabile e vi sono ancora scontri tra i ribelli e le forze a favore del Governo, mentre nelle regioni centrali i gruppi terroristici approfittano dell'assenza dello Stato per avere spazi di manovra e lanciare degli attacchi coordinati per opporsi al progresso degli accordi di pace e vi sono scontri tra le comunità.

Tale documento fornisce una utile comparazione tra il nord e il centro, da una parte, e il sud del Mali, dall'altra.

Invero, nel periodo tra il 1.9.2017 e il 30.8.2018, *“in the northern regions of Gao, Kidal and Timbuktu, there were a total of 288 incidents (with around 634 fatalities), of which 70 are classified as ‘violence against civilians’, resulting in 162 fatalities”*, mentre *“most of the incidents in the reference period in the southern regions of Mali occurred in Ségou. In contrast, very few incidents were registered in Bamako, Kayes, Koulikou or Sikasso. Out of the 26 security incidents, 8 can be classified as ‘violence against civilians’, resulting in 19 fatalities. Most of these incidents and fatalities occurred in Ségou, where 5 incidents were recorded as violence against civilians, resulting in 16 fatalities. The incidents classified otherwise mainly concerned battles between JNIM and the Dozo militias, or JNIM and the military or police forces”* (cfr. il report EASO, Mali Country Focus, Dicembre 2018, punto 4.1.1., reperibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf).

La situazione di criticità, infine, è confermata anche dai dati sugli episodi di violenza registrati dall'ACLED, dai quali emergono frequenti scontri tra le forze fedeli al governo centrale e gli indipendentisti, attacchi ai militari della missione ONU MINUSMA e attacchi terroristici, anche recenti, da parte dei gruppi islamisti (cfr. www.acleddata.com/data).

Anche alla luce di questi dati, va confermata la consolidata giurisprudenza di questa sezione, che ha concesso la protezione sussidiaria *ex art. 14, lett. c)*, del D. Lgs. n. 251/2007 per soggetti provenienti dal nord e dal centro del Paese, tra cui Gao, con conseguente accoglimento della domanda del ricorrente sotto questo profilo.

La domanda di concessione della protezione umanitaria deve, pertanto, considerarsi assorbita.



Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 30876/2018 e n. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso presentato da _____ e, per l'effetto, accerta il diritto dello stesso alla concessione della protezione sussidiaria;

nulla sulle spese;

liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 9 maggio 2019

Il Giudice relatore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Tania Vettore

